



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (VET B)

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Ivonne Caliz

(+39) 335 7991171

ivonne.caliz@asufc.sanita.fvg.it

Referente

Dott. Francesco Costanzo

(+39) 0432 921887

francesco.costanzo@asufc.sanita.fvg.it

Ordinanza n. 01/2021/ASUFC del 11/05/2021

SOSPENSIONE DEL MONITORAGGIO EX ART. 59, LETTERE b), c) E d) DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/627 DELLE ZONE "01UD - PORTO BUSO DI SOTTO", "02UD - S. ANDREA", "03UD - BRACCETTI", "05UD - TERRAZZA", "06UD - COLONIA" E "07UD - KURSAL", COME CLASSIFICATE DALLA DGR 923/2019 PER ASSENZA DI ATTIVITA' DI RACCOLTA DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI AI FINI DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO QUALI ALIMENTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AI SENSI DEI REGOLAMENTI (CE) 178/2002 E 853/2004

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ed in particolare, le previsioni per le Autorità Competenti in relazione alle azioni in caso di sospetta non conformità o accertata non conformità come previsto dall'Articolo 137 comma 2 "Obblighi generali delle autorità competenti per quanto

concerne la verifica dell'attuazione" e dall'articolo 138 "Azioni in caso di accertata non conformità" comma 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTA la Legge Regionale 13 luglio 1981, n.43;

VISTA la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n.264 del 09 febbraio 2018 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del nuovo protocollo d'intesa", che prevede l'alternanza dei controlli analitici ufficiali e in autocontrollo ed il c.d. fermo volontario dalla giornata del prelievo;

VISTA la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n.923 del 7 giugno 2019 "Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone";

VISTO il Decreto del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria 22 ottobre 2019, n. 2035 Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Modifiche all'allegato A della deliberazione giunta n. 923 del 7 giugno 2019;

VISTI gli articoli al CAPO III "Gestione delle zone classificate di produzione e stabulazione in seguito al monitoraggio" del TITOLO V del Regolamento (UE) 2019/627 relativi alle Decisioni successive al monitoraggio, alla Riapertura delle zone di produzione, al Sistema di controllo e alle Decisioni delle autorità competenti;

CONSIDERANDO che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione espresso dall'Art. 97 della Costituzione sancisce l'obbligo per l'agente pubblico di svolgere le proprie attività secondo le modalità più idonee ed opportune per realizzare un'azione amministrativa economica, efficiente ed efficace;

CONSIDERANDO che il D.Lgs 502/92 recante riordino della disciplina in materia sanitaria stabilisce, all'Art. 1, che sono esclusi dai livelli di assistenza erogati dal Servizio Sanitario Nazionale i servizi che non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili e non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse o ancora non garantiscono un uso efficiente delle risorse stesse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione;

CONSIDERANDO che l'Art. 2 della L.R. FVG 27/18 recante assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale pone come finalità della riorganizzazione del SSR quella di rendere più efficace la spesa sanitaria ed assicurare la sostenibilità del SSR, e che tale scopo è ribadito dalla L.R. 22/19, la quale all'Art. 2(j) indica come prioritaria appunto la sostenibilità economica del SSR attraverso l'idonea assegnazione delle risorse;

CONSIDERANDO che una "zona di produzione" di molluschi bivalvi vivi (MBV), ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004, allegato I, Definizioni, punto 2.5, è la "parte di mare o di laguna dove si trovano banchi naturali di MBV oppure i luoghi utilizzati per la coltivazione dei MBV dove questi vengono raccolti vivi" e che quindi già sotto il profilo detentorio, ma non per questo meno normativo e cogente, in una zona di produzione i MBV devono per forza di cose essere presenti e venir raccolti ai fini dell'immissione in commercio per il consumo umano quali alimenti ai sensi del Regolamento (CE) 178/2002;

CONSIDERANDO che l'Art. 59 "Monitoraggio delle zone di produzione e di stabulazione" del Regolamento (UE) 2019/627 dispone che le autorità competenti monitorino periodicamente le zone di produzione classificate, vale a dire le aree dove si producono alimenti MBV;

CONSIDERANDO che il successivo Art. 61 dispone infatti che il monitoraggio è condotto sulla base di piani di campionamento che prevedono controlli da definirsi caso per caso se i periodi di raccolta sono irregolari;

CONSIDERANDO che attualmente nelle zone "01UD – PORTO BUSO DI SOTTO", "02UD – SANT'ANDREA", "03UD – BRACCHETTI", "05UD – TERRAZZA", "06UD – COLONIA" e "07UD – KURSAL" non è svolta attività di raccolta di MBV ai fini dell'immissione in commercio quali alimenti destinati al consumo umano;

CONSIDERANDO che con le ordinanze 06/2020/ASUFC e 07/2020/ASUFC del 22/12/2020 le zone "05UD – TERRAZZA" e "07UD – KURSAL" sono state temporaneamente declassate da zone di classe "A" a zone di classe "B";

CONSIDERANDO il progetto "ATTIVITA' SPERIMENTALI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIATTIVAZIONE DELLE POPOLAZIONI NATURALI DELLA SPECIE *CHAMELEA GALLINA* NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MONFALCONE al fine di scongiurare l'irreversibile esaurimento delle risorse biologiche esistenti, già fortemente compromesse anche dagli eventi meteo marini avversi verificatosi dal 26 al 30 ottobre 2018 – Finanziato ai sensi della Legge Regionale n.9 del 8 luglio 2019 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale 1° supplemento ordinario n.20 del 10.07.2019 al Bollettino Ufficiale n.28 del 10.07.2019";

CONSIDERANDO che il combinato disposto dell'Art. 9 con l'Art. 18(6) del Regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che i controlli ufficiali, come sono quelli in questione, debbono effettuarsi in base al rischio, e che di conseguenza in assenza di raccolta e dunque di commercializzazione ai fini del consumo umano non vi è ragione di eseguirli, se non infrangendo il principio di buon andamento sopra richiamato e determinando un inefficiente impiego di risorse da parte dell'ASUFC;

SOSPENDE

il monitoraggio ex Art. 59 del Regolamento (UE) 2019/627, lettere b), c) e d), delle zone "01UD – PORTO BUSO DI SOTTO", "02UD – SANT'ANDREA", "03UD – BRACCHETTI", "05UD – TERRAZZA", "06UD – COLONIA" e "07UD – KURSAL" per le motivazioni riportate nei considerando di cui sopra, riassumibili nell'assenza di raccolta di MBV ai fini dell'immissione in commercio quali alimenti destinati al consumo umano, nel contempo tutelando la risorsa *Chamelea gallina*, oggetto tra l'altro del progetto di ripopolamento precedentemente citato, cui si aggiunge l'obbligo di evitare un impiego inefficiente di risorse dell'ASUFC e di elaborare piani di campionamento caso per caso se i periodi di raccolta sono irregolari;

ORDINA

1. la chiusura delle zone "01UD – PORTO BUSO DI SOTTO", "02UD – SANT'ANDREA", "03UD – BRACCHETTI", "05UD – TERRAZZA", "06UD – COLONIA" e "07UD – KURSAL", classificate "A" ex Art. 54 del Regolamento (UE) 2019/627, la revoca del quale comporterà l'esecuzione di campionamenti preventivi come segnatamente previsto dal punto 3.12 "Seasonability of sampling" di CEFAS *Microbiological monitoring of bivalve mollusc harvesting areas – Guide to good practice technical application*, ultima edizione 2017 e s.m.i., fatte salve ulteriori indicazioni da parte di linee guida tecniche nazionali ed internazionali e diverse valutazioni della Task Force regionale per le indagini sanitarie di cui al Decreto 1996/SPS dd. 20/11/2020 del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria FVG.
2. Gli Agenti della forza pubblica e gli Operatori Tecnici di Vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che entra immediatamente in vigore il giorno della notifica.
3. Ai sensi dell'Art.6 del D.Lgs 193/2007:

- *Punto 12: Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione;*
- *Punto 13: Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000;*
- *Punto 14: Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.*

IL DIRETTORE SOC

Dott.ssa Ivonne Caliz

(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (VET B)

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Ivonne Caliz

(+39) 335 7991171

ivonne.caliz@asufc.sanita.fvg.it

Referente

Dott. Francesco Costanzo

(+39) 0432 921887

francesco.costanzo@asufc.sanita.fvg.it

Al Ministero della Salute

Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e
della nutrizione

Via Giorgio Ribotta n. 5

00144 ROMA EUR

dgsan@postacert.sanita.it

Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria,
Politiche Sociale e Famiglia
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria

Riva Nazario Sauro, 8

34124 TRIESTE

salute@certregione.fvg.it

Ai Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla Sanità
delle Regioni D'Italia e delle Province Autonome di
Trento e Bolzano

LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni di

Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano Lagunare,
Muzzana del Turgnano, Carlino, Palazzolo dello Stella,
Precenico, San Giorgio di Nogaro, Terzo d'Aquileia,
Aquileia, Torviscosa

LORO SEDI

Ai Direttori Generali delle A.A.S.S. della Regione Friuli
Venezia Giulia

LORO SEDI

asugi@certsanita.fvg.it

asfo.protgen@certsanita.fvg.it

Al Comando Carabinieri N.A.S.

Viale XXIII marzo 1948 n. 42



ASU FC

Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

33100 UDINE

tud38783@pec.carabinieri.it

Alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera

Viale Cosulich, 20

34074 MONFALCONE

monfalcone@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera

Ufficio Circondariale Marittimo

via Giosuè Carducci, 8

34073 GRADO (GO)

grado@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera

Ufficio Locale Marittimo

Via Serenissima, 1

33050 MARANO LAGUNARE

maranolagunare@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera

Ufficio Locale Marittimo

Viale Italia, 52

33054 LIGNANO SABBIAADORO

lignanosabbiadoro@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera

Ufficio Circondariale Marittimo

Via del Porto n. 44

33058 Porto Nogaro (UD)

portonogaro@guardiacostiera.it

Al Comando Regionale

Guardia di Finanza

Via Fiamme Gialle, 6

34100 TRIESTE

ts0210000p@pec.gdf.it

Al Comando Provinciale
Guardia di Finanza
Via Giusti, 29
33100 Udine (UD)
ud0510000p@pec.gdf.it

Alla Legione Carabinieri
Friuli-Venezia Giulia
Viale Venezia, 189
33100 UDINE
lgfvgnurp@carabinieri.it

All'Agenda Regionale Protezione Ambiente del Friuli-
Venezia Giulia
Piazza Collalto, 15
33057 PALMANOVA
arpa@certregione.fvg.it

Al Consorzio Giuliano Maricoltura
Villaggio del Pescatore, n. 71
34013 DUINO AURISINA (TS)
cogiumar@legalmail.it

Al Consorzio Gestione Molluschi Bivalvi
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)
info@pec.cogemo.it

Alla Cooperativa Pescatori "San Vito"
Via Serenissima, 30
33050 MARANO LAGUNARE (UD)
coop.sanvito@legalmail.it

Alla Cooperativa A.L.M.A.R.
Acquacoltura Lagunare Marinetta
Via G. Raddi, n.2
33050 MARANO LAGUNARE
almar@pec.almar-net.it

Alla Cooperativa Pescatori di Grado
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)
coopescatorigrado@pec.confcooperative.it

Co.L.M.I. Soc. Coop. Arl
Località Villaggio del pescatore, 83
DUINO-AURISINA

Alla Federcoopescas F.V.G.
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Alla Lega Cooperative F.V.G.
Via Cernazai, n. 8
33100 UDINE

Data e numero di protocollazione assegnato telematicamente

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 01/2021/ASUFC del 11/05/2021

ORDINANZA N. 01/2021/ASUFC DEL 11/05/2021 **SOSPENSIONE DEL MONITORAGGIO EX ART. 59, LETTERE b), c) E d) DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/627 DELLE ZONE "01UD – PORTO BUSO DI SOTTO", "02UD – S. ANDREA", "03UD – BRACCETTI", "05UD – TERRAZZA", "06UD – COLONIA" E "07UD – KURSAL", COME CLASSIFICATE DALLA DGR 923/2019 PER ASSENZA DI ATTIVITA' DI RACCOLTA DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI AI FINI DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO QUALI ALIMENTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AI SENSI DEI REGOLAMENTI (CE) 178/2002 E 853/2004**

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, l'ordinanza in oggetto indicata.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SOC
Dott.ssa Ivonne Caliz

(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)